



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 16

Approvato dal Consiglio Comunale in data 13 luglio 2020

OGGETTO: MERCATI TEMATICI PERIODICI E FESTE DI VIA: PROPOSTA DI REVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE A TUTELA DI UN SETTORE RILEVANTE PER IL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 31 ottobre 2017 n. 16 recante "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017" ha introdotto, tra l'altro, alcune modificazioni alla Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- è stato inserito il Capo V bis (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
- i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies della Legge Regionale n. 28/1999 disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità:
 - attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
 - nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
 - da parte di coloro che pongono in vendita beni: 1. appartenenti al settore merceologico non alimentare, 2. rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità; 3. di valore non superiore a Euro 150 ciascuno;
- l'articolo 11 quinquies, comma 3, della Legge Regionale n. 28/1999 individua le funzioni comunali: "3.1 Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni relative all'individuazione e alla disciplina dei mercatini o alla loro approvazione, il Comune, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti allo svolgimento dei mercatini e alla relativa partecipazione dei venditori occasionali. 3.2 I soggetti pubblici o

privati possono assumere l'iniziativa per la realizzazione dei mercatini, presentando apposito progetto soggetto ad approvazione da parte del Comune. 3.3 A tale fine il Comune adotta "norme per la vendita occasionale" per disciplinare l'accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e eguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente. 3.4 Ai sensi dell'art. 11 quater c. 2 della L.R. 28/1999 s.m.i., i Comuni inviano alla Regione i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle pro loco o di altre associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio. 3.5 I Comuni e i soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le rispettive attività secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà. 3.6 Permangono in ogni caso in capo al Comune le funzioni relative a: a) rilascio e ritiro dei tesserini; b) individuazione e disciplina o approvazione del mercatino; c) controllo sulle attività svolte nell'ambito del mercatino con particolare riferimento alle fasi di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni; d) controllo sull'attività svolta dai soggetti affidatari di funzioni e dai soggetti proponenti. E' fatto salvo ogni controllo di competenza, durante lo svolgimento del mercatino, da parte degli organi istituzionalmente preposti.";

CONSIDERATO

che lo svolgimento dei mercatini tematici e delle feste di via risponde all'esigenza di tenere vivo il tessuto commerciale e relazionale di ampie zone cittadine, tanto più in un periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale;

EVIDENZIATO

che la normativa regionale in tema di vendita occasionale su area pubblica, come novellata nel corso della precedente legislatura regionale, non ha dato buona prova di sé e ha conosciuto un'applicazione disomogenea nel territorio piemontese provocando inevitabili distorsioni economicamente apprezzabili;

INVITA

La Sindaca e la Giunta ad avviare le opportune interlocuzioni con la Regione Piemonte al fine di individuare una formula giuridica finalizzata alla sospensione dell'efficacia della disciplina regionale in tema di vendita occasionale su area pubblica e a dare impulso ad un percorso di profonda revisione della normativa in oggetto, con particolare focalizzazione su alcuni aspetti e adempimenti di natura amministrativa (quali, ad esempio, il limite di 18 presenze annue).
